



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/58/3132

Roma, 5 ottobre 2011

OGGETTO: Bozza decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza concernente il “punto di contatto” per le emergenze di criminalità informatica transnazionale.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Si trasmette la bozza di decreto in oggetto indicata, con preghiera di far pervenire le proprie osservazioni entro e non oltre il 20 ottobre p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n.121 e successive modifiche, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede che la predetta Autorità, per assicurare la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, si avvalga, tra gli altri, degli organi del Ministero dell'Interno;
- VISTO l'articolo 13, comma 2 della legge 18 marzo 2008 n.48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", che demanda al Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, di individuare il punto di contatto di cui all'art. 35 della Convenzione medesima;
- VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
- VISTO l'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, che individua il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, quale ente incaricato di assicurare i servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale nonché di verificare l'osservanza delle disposizioni che regolano gli esercizi pubblici di telefonia e internet;

h



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto interministeriale del 31 marzo 1998, con il quale è stato tra l'altro, istituito il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'ambito della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- VISTO** il decreto interministeriale del 29 dicembre 2003, concernente l'organizzazione della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e la riorganizzazione delle Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 19 gennaio 1999, che individua nel Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, incardinato nella Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale, l'Organo centrale del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, datato 24 novembre 2009, che dispone che il "punto di contatto" previsto dall'art. 35 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è individuato presso il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni;
- VISTA** la direttiva del Ministro dell'Interno, in data 28 aprile 2006, per il riassetto dei compiti di specialità delle Forze di Polizia, in cui è rimesso alla competenza primaria della Polizia di Stato garantire, in via generale, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi compresa la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, nonché la prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico alle strutture di livello strategico per il Paese;
- RILEVATO** che nel rapporto esplicativo della Convenzione sopra richiamata è specificato che il "punto di contatto", previsto dall'art.35 della stessa Convenzione, debba operare sul modello del canale già istituito in ambito G8 nell'ambito della rete internazionale operante presso il sottogruppo High Tech Crime;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RAVVISATA la necessità di provvedere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'ufficio del "punto di contatto" già istituito con il citato decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia datato 24 novembre 2009;

DECRETA

Art. 1 (Istituzione)

"Il punto di contatto" per le emergenze di criminalità informatica transnazionale, individuato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia in data 24 novembre 2009, è istituito presso la Divisione 2^a del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.

Art. 2 (Compiti)

1. Il punto di contatto è referente nazionale ed internazionale per esigenze investigative connesse al verificarsi di episodi di criminalità informatica transnazionale ed assicura un'assistenza immediata per le indagini relative a reati connessi a sistemi e dati, o per la raccolta di prove in formato elettronico di un reato.
2. Il punto di contatto, al verificarsi di crimini informatici nel territorio nazionale, sulla base dei presupposti dei principi di mutua spedita collaborazione operativa della rete dei punti di contatto, al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle indagini, curerà l'inoltro alle competenti autorità estere delle specifiche richieste di conservazione ed acquisizione di dati e tracce informatiche.
3. Il punto di contatto, al verificarsi di crimini informatici in territorio estero, sulla base dei presupposti dei principi di mutua spedita collaborazione operativa della rete dei punti di contatto, al fine di consentire l'immediata prosecuzione delle indagini,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

riceverà specifiche richieste di assistenza e tratterà le richieste di conservazione e acquisizione di dati e tracce informatiche esistenti sul territorio nazionale presso i fornitori dei servizi di comunicazione ove si trovano.

4. Il punto di contatto adotta i provvedimenti di cui al comma 4-ter dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, tesi a garantire idonee misure connesse alla preservazione delle prove e tracce informatiche, interessando all'occorrenza la competente autorità giudiziaria.

Art. 3

(Rapporti con altri enti)

1. Il punto di contatto assicura la tempestiva comunicazione al Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - di tutte le eventuali richieste di cooperazione giudiziaria.
2. Assicura, altresì la tempestiva comunicazione delle altre informazioni di interesse al Ministero della Giustizia, all'Autorità Giudiziaria e alle altre Forze di Polizia Italiane, anche attraverso il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Art. 4

(Aspetti organizzativi ed impiego operativo)

1. Quale punto di contatto è preposto un funzionario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, con la qualifica di vice questore aggiunto.
2. Per lo svolgimento delle attività descritte, il punto di contatto opera nell'arco delle 24 ore dell'intera settimana avvalendosi di una infrastruttura tecnologica dedicata e gestendo risorse di comunicazione proprie necessarie per l'integrazione nella rete internazionale dei punti di contatto.

Art. 5

(Invarianza di spesa)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in quanto gli adempimenti in esso previsti sono assolti con le risorse strumentali, umane e finanziarie assegnate alla Direzione Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.
2. Il Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, li

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(Manganelli)